

**APPROVATO CON DELIBERA N. 885/CS DEL 12.07.2016**  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI**  
**VOLONTARIATO PRESSO LA ASL ROMA 2**  
**(Istituzione del Registro Aziendale delle Associazioni di Volontariato e di Tutela)**

**ARTICOLO 1**

**(Disciplina delle attività di volontariato)**

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, e mira a disciplinare i rapporti fra La Azienda Sanitaria Locale Roma 2, di seguito "ASL Roma 2", e le organizzazioni di volontariato e di tutela (di seguito, per brevità, le Associazioni) che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all'interno delle strutture dell'Azienda stessa.

**PARTE PRIMA**

**LE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE NELLA ASL ROMA 2**

**ARTICOLO 2**

**(Istituzione del Registro Aziendale delle Associazioni)**

L'ASL Roma 2 istituisce il Registro Aziendale delle Associazioni di Volontariato e di Tutela, con l'obiettivo di valorizzare le stesse, favorendone il coinvolgimento nelle attività anche di programmazione, per garantire il miglioramento della qualità delle azioni riguardanti l'umanizzazione, la centralità della persona, la comunicazione, la relazione e l'informazione, nonché il comfort degli spazi di vita e del tempo.

**ARTICOLO 3**

**(Iscrizione al Registro)**

Nel Registro possono essere iscritte:

- le Associazioni di pazienti o di famiglie di pazienti con specifiche problematiche sanitarie e/o socio-sanitarie;
- le Associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, comprese le Associazioni di tutela degli immigrati;
- le Associazioni dei Donatori;
- le Associazioni di Volontariato che svolgono la propria attività in ambito socio-sanitario.

Tutte le Associazioni devono possedere i requisiti indicati all'art.4.

**ARTICOLO 4**

**(Ammissione all'esercizio delle attività di volontariato)**

1. Le attività di volontariato prestate all'interno delle strutture della ASL Roma 2 sono rese solo dalle Organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale di cui alla L. R. n.48 del 13/4/95/Albo delle Associazioni di Promozione Sociale e iscritte al Registro Aziendale, dopo aver dimostrato compatibilità delle loro finalità con l'attività istituzionale dell'Azienda, nonché capacità operative necessarie allo svolgimento delle attività socio assistenziali.
2. L'iscrizione al Registro Aziendale, o il suo rinnovo, avviene tramite apposita richiesta, compilata secondo il modello di cui all'Allegato A1 al presente Regolamento, corredata di tutta la documentazione ivi prevista.
3. La richiesta, va presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), entro il termine perentorio del 1 marzo dell'anno in corso, salvo eventuali proroghe che possono essere concesse dall'Azienda.
4. In caso di richiesta incompleta o irregolare, l'URP invita l'Associazione interessata a regolarizzarla entro un termine di trenta giorni, decorsi i quali l'Associazione decade dal diritto ad ottenere l'iscrizione al Registro Aziendale per il periodo di riferimento.
5. L'URP, verificata la completezza e la regolarità formale della richiesta, entro i successivi trenta giorni provvede ad acquisire dalla Direzione Sanitaria Aziendale il relativo parere che, se favorevole, consente di addivenire all'iscrizione.

**ARTICOLO 5**  
**(Durata dell'iscrizione)**

1. L'iscrizione al Registro ha durata triennale;
2. Alla scadenza del triennio l'iscrizione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata di tre anni in tre anni, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda. È escluso ogni tacito rinnovo della iscrizione scaduta;
3. Il rapporto stabilito con l'iscrizione al Registro si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione di una parte comunicata all'altra, nei seguenti casi:
  - gravi inadempienze ad obblighi stabiliti nel presente Regolamento;
  - disattesa del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei compiti solidaristici da parte dell'Associazione di volontariato.

**ARTICOLO 6**  
**(Sede dell'Associazione)**

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Associazione di volontariato è quella indicata nella richiesta formale di iscrizione o in altri documenti ufficiali presentati, è facoltà dell'ASL Roma 2, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'Associazione stessa, su sua istanza, adeguati spazi, eventualmente anche comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima.

**ARTICOLO 7**  
**(Copertura assicurativa)**

1. È fatto obbligo alle Associazioni fornire ai propri aderenti, che operano all'interno delle strutture dell'ASL Roma 2, copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. La copertura assicurativa di cui al comma precedente è elemento essenziale per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di volontariato all'interno delle strutture della ASL Roma 2: copia delle relative polizze va prodotta all'atto dell'iscrizione al Registro.

**ARTICOLO 8**  
**(L'Ufficio Relazioni con il Pubblico)**

I rapporti tra Associazioni e ASL Roma 2 vengono curati dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Oltre ai compiti espressi nell'art.4 e nei successivi artt. 9, 11, 12 e 14 ad esso compete:

- organizzare il corso di formazione per i volontari di cui al successivo art. 10
- esaminare le situazioni di idoneità attestate a seguito di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, diversi da quelli organizzati dall' ASL Roma 2, valutandone la congruità, per contenuti e durata, anche attraverso l'acquisizione e la comparazione di documentazione specifica (programma corso, registro presenze, test finale di apprendimento) riservandosi il diritto di richiedere alle Associazioni eventuali integrazioni;
- favorire la più ampia collaborazione tra le Associazioni e le strutture dell' ASL Roma 2;
- monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Azienda;
- analizzare e dirimere le eventuali questioni insorte con le Associazioni;
- valutare la possibilità di realizzare iniziative proposte in maniera innovativa dalle Associazioni stesse.

## **PARTE SECONDA LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELLA ASL ROMA 2**

### **ARTICOLO 9**

#### **(L'attività di volontariato e la figura del volontario)**

1. Ai fini del presente Regolamento per attività di volontariato s'intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
4. Il volontario ammesso a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell' ASL Roma 2, ove non già formato, è tenuto a frequentare con esito positivo il corso formativo di cui al successivo art. 10; tale circostanza è comprovata, all'atto dell'iscrizione al Registro Aziendale o del suo rinnovo, dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, recante l'elenco dei volontari autorizzati, allegata alla richiesta di cui all'art. 4, e, successivamente, in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in corso di convenzione, da apposita dichiarazione del medesimo legale rappresentante resa alla struttura.

### **ARTICOLO 10**

#### **(Corso di formazione)**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, i volontari ammessi ad operare presso le strutture dell'ASL Roma 2 sono tenuti a frequentare appositi corsi di formazione, promossi dalle stesse Associazioni o dall'Azienda stessa per il tramite dell'URP, che si avvarrà del supporto fornito dall'UOC Formazione, con contenuti, durata e cadenza prefissati dagli stessi.
2. Il programma del corso dovrà essere modulato in base all'attività svolta dai volontari, ai reparti e/o servizi interessati dall'attività di volontariato, e in ogni caso prevedere la trattazione delle principali norme in tema di sicurezza e di privacy.
3. Sono dispensati dalla partecipazione al corso di cui al comma precedente i volontari già formati, o che frequentino corsi di formazione promossi dalla propria Associazione di appartenenza, i quali, una volta sottoposti alla valutazione di cui all'art. 8, vengano giudicati assimilabili a quello indetto dall' ASL Roma 2.
4. Le associazioni di volontariato che non avessero assolto all'obbligo formativo di cui al comma 1, nei confronti dei propri aderenti, sono tenute a organizzare la formazione entro i primi sei mesi dalla presa di servizio del volontari interessati.
5. Nelle more della partecipazione ai corsi di cui al presente articolo, i volontari non ancora formati sono ammessi a prestare la loro opera all'interno delle strutture aziendali se accompagnati da altri volontari in possesso del prescritto titolo formativo.

### **ARTICOLO 11**

#### **(Cartellino di riconoscimento)**

1. Prima di accedere alle strutture dell'ASL Roma 2, il volontario deve essere in possesso dell'apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dalla propria Associazione:
  - dicitura "Servizio di volontariato" con accanto indicazione "ASL Roma 2"
  - nome Associazione di appartenenza, numero di registro
  - nome, cognome (eventuale pseudonimo per le Associazioni di clown-terapia)
  - fotografia del volontario
  - data di rilascio con timbro

L'Associazione, con opportuna motivazione, potrà eventualmente omettere sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario.

2. Nel corso del periodo di validità della iscrizione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'ASL Roma 2, sarà cura del legale rappresentante

dell'Associazione comunicare tempestivamente alla struttura i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture dell'Azienda.

## **ARTICOLO 12** **(Attività del Volontario e Registro Presenze)**

1. Ogni attività relativa all'attuazione di un progetto formulato da una Associazione che non rientri in una progettualità generale coordinata dalla Direzione Sanitaria Aziendale, deve essere valutata preventivamente dall'URP e formalmente autorizzata dalla Direzione Sanitaria Aziendale.
2. Le modalità e i tempi dell'attività prestata sono di volta in volta concordati dall'Associazione di volontariato con i Responsabili delle strutture di destinazione.
3. I volontari autorizzati ad operare presso le strutture sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti presso le strutture nelle quali prestano attività, intendendo per queste ultime a titolo puramente esemplificativo: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti non configurabili quali rifiuti speciali (es. residui alimentari), ed ogni altra regola imposta dai Responsabili dei servizi.
4. Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. E' fatto pertanto obbligo a tutti i volontari che operano presso i presidi ospedalieri di munirsi di camice, fornito a cura dell'Associazione di volontariato, di colore preferibilmente bianco, salvo casi eccezionali precedentemente autorizzati dalla struttura.
5. Il volontario svolge esclusivamente attività di supporto morale e sociale, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative, all'approvvigionamento di generi vari (giornali, indumenti, schede telefoniche, etc.) - ad eccezione delle bevande e del cibo che dovranno essere precedentemente autorizzati dal personale sanitario - al supporto nelle cure igieniche elementari (truccare, lavare le mani, pettinare i capelli), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti, previ accordi con il personale di assistenza, per motivi sociali (es. bar, passeggiata), alla somministrazione dei pasti.
6. La presenza dei volontari presso le strutture è accertata mediante l'apposito Registro Presenze, disponibile presso la struttura stessa e posto sotto la responsabilità del Coordinatore, ove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita e apporre la propria firma.

## **ARTICOLO 13** **(Tutele dei volontari)**

1. Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.
2. Dal canto suo, l'ASL Roma 2 fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il corso di formazione di cui all'art.10;
3. E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:
  - accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell' ASL Roma 2, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
  - assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Responsabile della struttura, o persona delegata, di informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.
4. L' ASL Roma 2 ritiene, inoltre, opportuno offrire al volontario la possibilità di accedere alla vaccinazione antinfluenzale.

## **ARTICOLO 14**

### **(Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni)**

1. Ogni volontario è tenuto:
  - al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
  - ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
  - ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
  - a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle strutture coinvolte, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle strutture stesse e con i destinatari del servizio;
  - ad intrattenere con il personale infermieristico ed ausiliario in servizio presso la struttura di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
  - a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari.
2. Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera a cura del Responsabile della struttura interessata, il quale provvede a darne comunicazione immediata all'URP.
3. L'URP, sentito il Responsabile della struttura, provvedono ad informare tempestivamente il legale rappresentante dell'Associazione di cui il volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti addebitati al volontario stesso.
4. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione del volontario da parte dell'ASL Roma 2, il Direttore Generale, su proposta dell'URP, invierà formale e motivata lettera al legale rappresentante dell'Associazione affinché a detto volontario sia precluso permanentemente l'accesso alle strutture ospedaliere in tale qualità, salvo revoca successiva del divieto autorizzata dallo stesso Direttore Generale.

## **ARTICOLO 15**

### **(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)**

1. L'ASL Roma 2 e le Associazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy).
2. I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'ASL Roma 2 sono designati dall'Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

## **ARTICOLO 16**

### **(Sottoscrizione di presa visione del Regolamento)**

Ogni volontario operante presso le strutture dell'ASL Roma 2, dovrà sottoscrivere presso la propria Associazione il Foglio di presa visione del presente Regolamento con l'avvertenza di prestare particolare attenzione alle norme concernenti diritti e doveri del volontario in attività di servizio.

**PARTE TERZA**  
**TAVOLO MISTO PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI**

**ARTICOLO 17**  
**(Tavolo Misto Permanente delle Associazioni)**

1. Presso l'ASL Roma 2 è istituito il Tavolo Misto Permanente delle Associazioni iscritte al Registro Aziendale per le Attività di Volontariato con il compito di:
  - favorire la più ampia collaborazione tra le Associazioni e l' ASL Roma 2;
  - promuovere i possibili processi di miglioramento del livello di umanizzazione, della centralità della persona, della comunicazione, della relazione, della informazione, del comfort, degli spazi di vita e del tempo, rivolti al paziente;
  - partecipare alla programmazione delle attività di formazione rivolte ai Volontari, promosse dall' ASL Roma 2 insieme all'URP e all'Ufficio Formazione;
  - provvedere alla nomina dei propri rappresentanti.
  
2. Le Associazioni organizzate attraverso Aree tematiche nel Tavolo Misto Permanente si incontrano periodicamente coordinate dal Responsabile dell'URP. Il Tavolo Misto Permanente delle Associazioni adotta apposito regolamento di funzionamento e può dotarsi di organismi rappresentativi.

**ARTICOLO 18**  
**(Il rappresentante dell'Area tematica)**

Ogni Area tematica nomina un "rappresentante" che mantiene i rapporti formali con l'ASL Roma 2, con le altre Associazioni e presiede alle riunioni. E' prevista la nomina di un sostituto.

**ARTICOLO 19**  
**(Incontri periodici tra il Tavolo Misto Permanente delle Associazioni e la Direzione Generale)**

Almeno una volta l'anno, salvo diversa necessità, il Tavolo Permanente si incontra con la Direzione Generale.

**DISPOSIZIONI FINALI**  
**ARTICOLO 20**  
**(Convenzioni)**

L' ASL Roma 2 valuta la possibilità di stipulare convenzioni specifiche con le Associazioni, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Aziendale. In ogni caso l'Azienda si impegna a rispettare quanto sottoscritto nelle Convenzioni e/o protocolli e/o negli accordi già esistenti, con riserva di rivedere il contenuto degli stessi entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento.

**ARTICOLO 21**  
**(Iniziativa pubbliche delle Associazioni accreditate e donazioni a favore dell'Azienda)**

1. Qualsiasi forma di donazione in denaro o in attrezzature da parte delle Associazioni alla ASL Roma 2, anche in considerazione di possibili creazioni di oneri aggiuntivi (materiale di consumo, personale, eccetera) o incompatibilità con sistemi preesistenti, deve essere preventivamente valutata ed accettata dalla Direzione Aziendale.
2. Nell'ambito delle attività di raccolta fondi, l'Associazione è tenuta a non utilizzare a scopi pubblicitari il nome dell'Azienda e/o della singola struttura presso cui opera.

In ogni caso l'Associazione accreditata presso l'ASL Roma 2 che adotta l'iniziativa non rappresenta in nessun modo l'Azienda e non può agire per suo nome e conto. Pertanto l'ASL Roma 2 è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da azioni od omissioni compiute dagli organizzatori di eventi benefici. La raccolta fondi attraverso le iniziative costituisce una decisione presa dai privati, dalle Associazioni, dalle Istituzioni o dagli Enti che intendano organizzarla e che, pertanto, si assumono la totale responsabilità dell'evento (es. responsabilità organizzativa, economica, gestionale e fiscale).

**ARTICOLO 22**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Il presente Regolamento si applica per il triennio 2016 - 2018;
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, si stabilisce il termine del 30 luglio 2016 per la presentazione della richiesta di nuova iscrizione/rinnovo della iscrizione.

- Racc. a mano
- PEC

**Direzione Generale ASL Roma 2**  
UOS Comunicazione e URP  
Via Filippo Meda, 35  
00157 Roma  
PEC: protocollo.generale@pec.aslromab.it

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO AZIENDALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nat \_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
forma giuridica \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_,  
iscritta dal \_\_\_\_\_ nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione  
\_\_\_\_\_ al nr. \_\_\_\_\_/nell'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale al nr \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- di avere preso visione del "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato presso la ASL Roma 2, approvato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- di essere consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l'Organizzazione promuove;
- di essere a conoscenza che l'art. 2 della Legge 266/91 prescrive che:
  - o per attività di volontariato deve intendersi quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà";
  - o l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

**CHIEDE**

l'iscrizione al Registro Aziendale delle Associazioni

**ALLEGA**

- Copia dello Statuto/Atto costitutivo dell'Organizzazione;
- copia della nota della competente Direzione Regionale attestante l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato/Albo delle Associazioni di Promozione Sociale;
- elenco dei soggetti designati a prestare servizio di volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, con annessa dichiarazione concernente il loro percorso formativo;
- scheda di descrizione dell'attività che l'Organizzazione andrà a svolgere;
- scheda di descrizione delle strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività, nonché degli orari e dei giorni di apertura della segreteria;
- dichiarazione attestante l'impegno, in caso di accettazione della presente richiesta, a produrre copia delle polizze assicurative di cui all'art. 4 della Legge 266/91;
- copia non autenticata di un proprio documento di identità personale, in corso di validità.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, si acconsente al trattamento dei dati personali comunicati per le sole finalità connesse all'evasione della presente richiesta.

Distinti saluti.

Roma, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Eventuali variazioni dei dati sopra riportati dovranno essere comunicate con tempestività all'Ufficio Relazioni con il Pubblico